

# Principi contabili internazionali

---

Gli IAS nascono a metà degli anni '70 quando era nata l'idea di inserire norme contabili comuni per la redazione del bilancio. I primi paesi che aderirono furono i paesi del Commonwealth, poi l'UE che, oltre a puntare all'armonizzazione, fece delle valutazioni riguardo alle cross listing (imprese di uno Stato quotate in un altro Paese) e l'idea di un mercato finanziario globale si stava facendo strada: l'UE voleva giocare un ruolo di primo piano, quindi era nata l'esigenza di darsi delle regole comuni in relazione alle società quotate. La VII direttiva (recepita in Italia nel '93) infatti parla di bilancio consolidato. Conveniva più che darsi regole proprie, appoggiarsi ad un organismo già esigente: l'UE rinuncia a dettare delle regole per le proprie imprese e delega un altro organismo privato, lo IASB: un'impresa che redige i bilanci in base a questo set di principi può considerarsi già idonea per essere quotata nelle borse di tutto il mondo, con l'eccezione degli USA.

Dal 2001 gli IAS hanno cambiato nome e si chiamano IFRS.

Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l'organismo che di per sé emana le regole, invece l'IFRIC emana le interpretazioni ufficiali (spesso infatti gli IAS sono un po' criptici). È una società privata che guadagna tramite coloro che adottano i principi ed è finanziata dalle grandi società di revisione. I portatori di interesse sono i *preparers*, ovvero le imprese che redigono i bilanci, gli *auditors*, ovvero i revisori, e gli *users*, coloro che li leggono.

Prima di emanare un principio definitivo si segue una sequenza di passaggi: *Project* (nasce l'idea), *Discussion Paper* (fase di ricerca: si va a vedere cosa fanno le imprese al momento in relazione a quella determinata posta di bilancio), *Exposure Draft* (decisione in relazione a come si deve cambiare la redazione) e infine *International Financial Reporting Standard* (IFRS: pubblicazione finale).

Col regolamento 1606/2002 vengono adottati in UE i principi contabili internazionali, a partire dai bilanci consolidati delle società quotate dal 2005.

Per le società quotate la redazione del bilancio consolidato secondo i principi IAS è obbligatoria per tutti i paesi, invece per le società non quotate e per i bilanci separati la decisione era a discrezione di ogni Stato: l'Italia ha fatto le sue scelte in base al D.lgs 38/2005:

- Per società quotate, banche, società finanziarie ex art. 107, SIM, SGR, assicurazioni e IMEL è obbligatorio l'uso degli IAS/IFRS sia nel bilancio consolidato sia nel separato;
- Per le altre società, se superano i limiti di cui all'art. 2435 bis (sulla redazione del bilancio in forma abbreviata), l'uso degli IAS/IFRS è facoltativo sia nel bilancio separato e sia nel consolidato; se, invece, non superano i suddetti limiti allora l'uso degli IAS/IFRS è vietato.

L'obbligo è soprattutto per le società quotate perché il bilancio deve essere la base informativa per decidere se comprare l'azione o meno, invece per i bilanci separati, in quanto basi per l'imposizione fiscale, è giusto che le decisioni sull'adozione spettino al paese.

L'approvazione (*endorsement*) di un principio internazionale nell'UE avviene dopo aver controllato che i principi non siano contrastanti col principio della IV e della VII direttiva (rappresentazione chiara, veritiera e corretta – *true and fair value*) e inoltre devono incontrare i criteri di comprensibilità, rilevanza, affidabilità e comparabilità richiesti per la rappresentazione finanziaria di cui c'è bisogno per prendere decisioni economiche. L'UE per questa approvazione si affida a due organi tecnici:

- EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organismo tecnico che controlla che sia onorato il principio di rappresentazione veritiera e corretta, attraverso una valutazione tecnica del principio appena emesso: può proporre modifiche che però non è detto siano accettate;
- ARC (accounting Regulator Committee), organismo politico in cui siedono i ministri dell'economia degli Stati membri (per l'Italia al momento è Padoa-Schioppa), i quali approvano quasi sempre le approvazioni dell'EFRAG.

Il principio viene adottato da noi solo dopo che l'UE lo ha pubblicato sul suo bollettino ufficiale. La pubblicazione avviene con regolamento (direttamente applicati sugli Stati) e corredato con la data dal quale entrerà in vigore. L'approvazione avviene solo con parere positivo di EFRAG e ARC. Il primo pacchetto di principi è stato approvato col regolamento 1725/2003, che poi sono stati modificati nel corso del tempo in IFRS. Poi sono uscite le interpretazioni, IFRIC.

*Benefici di una transizione agli IAS:*

- Presentazione dei bilanci più in linea con la domanda di investitori "qualificati" e disponibilità immediata per le quotazioni su tutte le borse,

- Emersione del fair value sui bilanci per chi ha immobilizzazioni materiali e chi ha processi su acquisizioni esterne: miglioramenti medi del netto e scarsi impatti a conto economico (possibilità della rivalutazione in transizione),
- Anticipazione delle modifiche del codice civile.
- Sviluppo di sistemi di controllo più evoluti: la logica della valutazione “continua” di azienda.

#### Svantaggi di una transizione agli IAS:

- Molta discrezionalità nella scelta e più libertà d'azione: le opzioni permettono di lasciare in molti casi le valutazioni alle regole attuali.
- Si deve avere una buona base di programmazione futura.
- Ricorso a perizie e consulenze costose.

A livello di gerarchia, la prima fonte da considerare quando si ha un dubbio su come considerare una voce a bilancio sono i principi IAS/IFRS, al secondo livello si usa l'IFRIC e, se nessuno dei due parla di quella determinata posta, allora in terza posizione si consulta il *framework* IAS, documento in continua rivisitazione in cui vengono inseriti i postulati del bilancio (per l'Italia è l'OIC 1).

L'obbiettivo del bilancio è fornire informazioni finanziarie riguardanti la società che siano utili agli investitori esistenti e potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori per prendere decisioni riguardo all'investire risorse nella società. Decisioni che possono essere comprare, vendere o detenere strumenti di debito e provvedere al rimborso dei debiti e altre forme di credito. Questi non hanno il potere di richiedere alle società informazioni in modo diretto quindi devono affidarsi su report a finalità generale.

La contabilità secondo i criteri di competenza economica prescinde dalla manifestazione monetaria (*accrual accounting*). I postulati principali sono:

1. **Rilevanza:** i bilanci devono contenere informazioni che fanno in modo di fare la differenza tra le decisioni degli investitori. Qualità dell'informazione con soglie molto discrezionali, siccome dipendono dalla circostanza. Da cui deriva la materialità, ovvero la rilevanza in senso quantitativo. Il fine ultimo del bilancio è dire solo le cose importanti.
2. **Fedele rappresentazione:** la rappresentazione dev'essere completa (non trascurare elementi importanti), neutrale (senza favorire un soggetto piuttosto che un altro) e priva di errori.
3. **Comparabilità:** i bilanci devono potersi confrontare per effettuare le valutazioni del caso.
4. **Verificabilità:** osservatori diversi, consapevoli e indipendenti, potrebbero arrivare alla stessa conclusione di investimento. La rappresentazione dev'essere completa.
5. **Tempestività:** deve essere redatto il prima possibile, per quanto per sua natura non possa essere pronto già al 31/12 ma qualche mese dopo.

Rispettando queste caratteristiche il bilancio sarà comprensibile e intelligibile.

La prudenza non viene citata in alcun modo, perché è data per scontata. Inoltre la prevalenza della sostanza sulla forma per gli IAS è solo una norma di commento. Il mondo latino stanno convergendo verso un maggior

I PRINCIPI DELLO IASB E IL REGOLAMENTO 1725/2003) – 1
IAS 1 – Presentazione del bilancio (Regolamento 2238/2004; 1274/2008; 53/2009; 69/2009)
IAS 2 – Rimanenze (Regolamento 2238/2004)
IAS 7 – Rendiconto finanziario
IAS 8 – Utile/perdita di esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili (Regolamento 2238/2004)
IAS 10 – Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (Regolamento 2238/2004)
IAS 11 – Commesse a lungo termine
IAS 12 – Imposte sul reddito
IAS 14 – Informativa di settore
IAS 15 – Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari (Regolamento 2238/2004)
IAS 17 – Leasing ( <i>modificato nel 2003</i> , Regolamento 2238/2004)
IAS 18 – Ricavi
IAS 19 – Benefici per i dipendenti (Regolamento 1910/2005)
IAS 20 – Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (Regolamento 2238/2004; 708/2006)
IAS 22 – Aggregazioni di imprese (sostituito nel 2004 da IFRS 3)
IAS 23 – Oneri finanziari (Regolamento 1260/2008)
IAS 24 – Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate (Regolamento 2238/2004)
IAS 26 – Fondi di previdenza
IAS 27 – Bilancio separato (Regolamento 2238/2004; 69/2009; 1254/2012)
IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint venture (Regolamento 2238/2004; 1254/2012)
IAS 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IAS 31 – Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (Regolamento 2238/2004)
IAS 33 – Utile per azione (Regolamento 2238/2004)
IAS 34 – Bilanci intermedi
IAS 36 – Riduzione durevole delle attività (Regolamento 2238/2004)
IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 – Attività immateriali (Regolamento 2236/2004)

I principi dello IASB e i regolamenti europei - 2
IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS (Reg.707/2004; 108/2006)
IAS 32 – Rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari (Reg. 2237/2004; 53/2009)
IAS 39 – Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari (Reg. 2086/2004; 1751/2005; 1864/2005; 2106/2005; 1004/2008)
IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni (Reg. 211/2005; 1261/2008)
IFRS 3 – Aggregazioni aziendali (Reg. 2236/2004)
IFRS 4 – Contratti assicurativi (Reg. 2236/2004)
IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate (Reg. 2236/2004)
IFRS 6 – Esplorazione e valutazione delle risorse minerali (Reg. 1910/2005)
IFRS 7 – Informativa in bilancio degli strumenti finanziari (Reg. 108/2006; 1004/2008)
IFRS 8 – Segmenti operativi (Reg. 1358/2007)
IFRS 9 – Strumenti finanziari (Reg. 2067/2016) da 1/1/2018
IFRS 10 – Bilancio consolidato (Reg. 1254/2012)
IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto (Reg. 1254/2012)
IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità (Reg. 1254/2012)
IFRS 13 – Valutazione del fair value (Reg. 1255/2012)
IFRS 14 – Regulatory deferral accounts (endorsement sospeso da EFRAG)
IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti (Reg. 1905/2016) da 1/1/2018
IFRS 16 – Leases
IFRS Practice statement (raccomandazioni non obbligatorie)– Management Commentary

Gli IFRIC
Ifric 1 – Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari (Regolamento 2237/2004)
Ifric 2 – Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili (Regolamento 1073/2005)
Ifric 3 ( <i>non ancora approvato</i> )
Ifric 4 – Determinare se un accordo contiene un leasing (Regolamento 1910/2005)
Ifric 5 – Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali (Regolamento 1910/2005)
Ifric 6 – Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (Regolamento 108/2006)
Ifric 7 – Applying the Restatement Approach under Ias 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Regolamento 708/2006)
Ifric 8 – Scope of IFRS 2 (Regolamento 1329/2006)
Ifric 9 – Reassessment of Embedded Derivatives (Regolamento 1329/2006 e 1171/2009)
Ifric 10 – Interim Financial Reporting and Impairment (Regolamento 610/2007)
Ifric 11 – IFRS 2—Group and Treasury Share Transactions (Regolamento 611/2007)
Ifric 12 – Service Concession Arrangements (Reg. 254/2008)
Ifric 13 – Customer loyalty programmes (Regolamento 1261/2008)
Ifric 14 – IAS 19—The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their interaction (Regolamento 1263/2008)
Ifric 15 – Agreements for the Construction of Real Estate (Reg. 636/2009)
Ifric 16 – Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (Reg. 460/2009)
Ifric 17 – Distributions of Non-cash Assets to Owners (1142/2009)
Ifric 18 – Transfer of assets form customers (Reg. 1164/2009)
Ifric 19 – Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (Reg. 662/2010)
Ifric 20 – Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (Reg. 1255/2012)
Ifric 21 – Levies (Reg. 634/2014)

utilizzo della sostanza, mentre quello anglosassone sta cercando di recuperare il concetto della forma, ma si possono inserire nel principio della rappresentazione fedele.

È utile ricordarsi bene delle seguenti definizioni:

- a. Attività: una risorsa controllata dalla società, risultato di eventi passati, dalla quale si attendono benefici futuri.
- b. Passività: un'obbligazione presente, risultato di eventi passati, dal cui rimborso è atteso si generino uscite dalla società che comportano una riduzione dei benefici economici.
- c. Patrimonio netto: residuale differenza tra attività e passività.
- d. Ricavo (ricavi di vendita, dividendi, interessi...): incremento di attività, variazione in positivo dei benefici economici.
- e. Costo (spese, interessi...): decremento di attività, variazione in negativo dei benefici economici.

Lo SP deve rappresentare la posizione finanziaria netta = attività finanziarie – passività finanziarie.

## 2. IAS 1 – I prospetti che compongono il bilancio

### 2.1. Stato Patrimoniale (*Statement and financial position*)

Per lo SP viene data solo una struttura minima con aggregati molto ampi, distinguendo solo attività/passività correnti e non correnti.

Gli investimenti immobiliari sono immobili dati in affitto o tenuti per specularci sopra e sono disciplinati dallo IAS 40: per lo IAS c'è distinzione tra questi e un immobile strumentale, occupato dalla stessa impresa per svolgere le proprie produzioni (IAS 16), inoltre si distinguono gli immobili destinati alla vendita (IFRS 5).

### 2.2. Conto Economico (*Statement of profit or loss*) e OCI (*and other comprehensive income*)

Per il CE vengono dati solo 6 macroaggregati (Ricavi, Oneri finanziari, Impatto valutazione collegate e joint ventures valutate al PN, Risultato lordo da dismissione aggregati operativi, Imposte, Risultato esercizio). Non vi è neppure l'obbligo di rappresentare i costi ma, nel caso si volessero inserire, si può scegliere sia la classificazione per natura (più usato) sia quella per destinazione. I dividendi non sono inseriti a CE e non esiste l'area straordinaria (ora non c'è più nemmeno a CE italiano).

Esso può essere integrato inserendo il *prospetto degli other comprehensive income (OCI)*. La somma dei due risultati parziali (CE + OCI) porta al risultato complessivo dell'esercizio. Le voci che devono essere comprese nell'OCI sono le plusvalenze/munisvalenze potenziali riferite a:

- Valutazione immobilizzazioni con revaluation model
- Utili/perdite attuariali (se imputate a PN)
- Valutazione investimenti netti in gestione estera
- Valutazione strumenti finanziari *available for sale* – AFS

Vengono presentati o al lordo o al netto dell'effetto fiscale e sono valutati al Fair Value. I primi due non originano reclassification adjustments ma confluiscono nelle riserve per utili a nuovo. Le altre poste invece quando si trasformano in un costo o ricavo d'esercizio (es. viene venduto uno strumento finanziario AFS) allora si effettua il reclassification adjustment, collocando il valore nel profit and loss con tale nome (oppure nelle note). Gli adjustments possono andare a depurare i rispettivi OCI.

L'OCI spiega quando si sono formate le plusvalenze: serve per far vedere come la plusvalenza si sia distribuita nel tempo. Per il fisco italiano il fair value è irrilevante, quindi il valore fiscalmente riconosciuto continua ad essere lo stesso fino all'anno della vendita. Le registrazioni delle plusvalenze potenziali dunque sarebbero da integrare con imposte differite.

Ad esempio, si compra una partecipazione e la differenza tra il suo costo e il valore di essa risulta essere una plusvalenza potenziale + 3 da inserire nell'OCI. L'anno dopo si calcola il fair value e il valore risulta essere salito di 1, quindi ad OCI andrà +1. L'anno successivo si decide di venderla e si registra una plusvalenza realizzata di 5 a CE. Occorre allora fare una rettifica di riclassificazione (reclassification adjustment) per cancellare le plusvalenze potenziali ora che sono state realizzate – 4. La somma infatti farà +3 il primo anno, +1 il secondo e quest'anno si nota che è aumentata di + 1: in questo modo si riesce a controllare volta per volta la formazione delle plusvalenze.

Anche per gli immobili la rivalutazione viene mandata a OCI, poi quando viene venduto chiudo con la riserva di utili (mentre per le partecipazioni giravo la riserva a CE, negli immobili la giro a SP).

Possibili cause di movimento negli OCI:

1. Riserva adeguamento fair value per immobilizzazioni (IAS 16/IAS 38) se si usa il revaluation model,
2. Riserva adeguamento fair value per attività finanziarie *available for sale* (IAS 39),

3. Riserva per adeguamento parte efficace di copertura nel cash flow hedge (IAS 39),
4. Riserva utili/perdite attuariali su piani e benefici definiti se non si opta per invio a CE (IAS 19),
5. Riserva conversione bilanci di una gestione estera (IAS 21).

### 2.3. Il prospetto dei flussi di cassa (*Statement of cash and flows*)

Il rendiconto finanziario viene disciplinato dallo IAS 7. Prima cosa è stabilire la grandezza di come si stabiliscono i flussi, che vengono rappresentati in funzione del fatto se incidono o meno sul cash (disponibilità liquide). Si considerano cash anche i titoli a 90 giorni, dato che la scadenza breve è assimilabile a sicurezza. Circa la struttura del rendiconto la regola vuole che sia un prospetto riepilogativo di entrate e spese di cassa, suddivise in tre sezioni:

1. Flusso da gestione operativa (costi e ricavi di CE: entrate da clienti e uscite per fornitori). Si distinguono ricavi/costi monetari e non monetari (es. variazione di magazzino, incrementi per immobilizzazioni, crediti...; accantonamenti, ammortamenti, debiti... tutte le cose che non danno luogo ad entrate e uscite effettive di denaro). Nel metodo diretto (preferibile perché più chiara) si indicano i ricavi monetari e si sottraggono i costi monetari; nel metodo indiretto (più usato) invece si prende l'utile, vi si sommano i costi non monetari e si sottraggono i ricavi non monetari (EBITDA (utile – ammortamenti e accantonamenti) –  $\Delta$ CCNo (magazzino + crediti commerciali – debiti commerciali)).

Per quanto riguarda gli interessi, quelli passivi li vede nel flusso operativo, mentre quelli attivi e i dividendi nella gestione investimenti. Ma gli schemi sono flessibili e inoltre i secondi fanno parte del CE quindi è possibile che alcune imprese li posizionino nel primo flusso.

Tendenzialmente dovrebbe avere segno positivo, perché significa che è stata generata cassa: il che significa un minor bisogno di finanziamenti esterni: è l'autofinanziamento.

2. Flusso da gestione investimenti (uscite per acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni ed entrate per dismissioni).

Se il segno è negativo significa che l'impresa si sta espandendo e sta investendo, quindi è un buon segno.

3. Flusso da gestione finanziamenti (entrate da finanziatori (ovvero più debiti o più capitale sociale) e uscite da rimborso debiti o soci). Qua ci sono i dividendi che l'impresa paga ai propri soci e non sono un costo a CE, solo un meno PN. Con pagamenti per locazioni finanziarie si intendono i canoni per leasing (visto come rimborso del debito parziale sommato degli interessi passivi, mentre il bene è visto come immobilizzazione da ammortizzare).

Se il segno è negativo vuol dire che riesce a stare a galla senza ulteriori finanziamenti quindi è positivo.

La somma dei tre flussi è il flusso di disponibilità liquide a cui si sommano le disponibilità iniziali per ottenere quelle finali.

È richiesta la specificazione nel flusso da investimenti in caso di vendita/acquisto di rami d'azienda.

### 2.3. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (*Statement of changes in equity*)

#### 2.4. La nota integrativa (*Notes*)

Il contenuto è molto flessibile e viene data solo qualche richiesta a carattere generale: generalità, natura dell'attività esercitata, *parent company* o *ultimate parent company* (chi sta sul gradino superiore al comando e chi sta in cima alla catena di comando del gruppo), principi contabili usati per la valutazione, commenti specifici dove opportuno alle poste in bilancio, passività potenziali (rischi la cui probabilità di verifica è inferiore al 50% e in quanto tali non hanno determinato accantonamenti), importo dei dividendi proposti in assemblea prima che il bilancio chiuda, impegni per vendite future, incertezze riguardanti stime discrezionali.

#### 2.5. La relazione sulla gestione

In senso stretto essa non fa parte del bilancio. Gli IAS non hanno emanato un principio per disciplinarla, ma solo dei suggerimenti/raccomandazioni che non sono assolutamente obbligatori in quanto ogni Stato avrà le sue norme (per Italia è redatta sulla base dell'art. 2428 cc).

#### 2.6. Eventuale Statement retrospettico per cambi di criteri e classificazioni

#### 2.7. Principali differenze rispetto al bilancio tradizionale

- Mancanza di schemi rigidi di bilancio, forte flessibilità (IAS 1),
- Informazioni settoriali (IAS 14),

- Operazioni che rappresentano una discontinuità con il passato da evidenziare separatamente per capire come andrà la gestione futura (IFRS 5),
- Utile per azione (IAS 33),
- OCI (IAS 1).

### 3. IAS 8 – Scelta e cambiamento principi contabili

Ormai implementato anche nelle norme italiane, lo IAS 8 disciplina la gerarchia delle fonti (IFRS, IFRIC e framework) e il cambiamento dell'*account police* (= criteri di valutazione). Quest'ultimo può essere imposto dalle norme oppure volontario (in Italia si può cambiare solo per casi eccezionali e imprevisi, es. cambio di capogruppo che impone principi differenti). Per lo IAS è possibile il cambio purché sia utile ad una miglior rappresentazione ma il cambiamento deve essere retroattivo, come se quel cambiamento fosse stato sempre effettuato anche in passato, incidendo dunque sulle riserve di utili del netto e non sui costi/ricavi dell'anno in corso.

Esempio: si devono escludere dal costo di un terreno costi di pulizia per 600 (tax 50%)

Riserve di utili 300	Terreni 600
Imposte anticipate 300	

Non confondere il cambiamento di principio contabile con un cambiamento di stima (es. adeguamento di un fondo rischi a nuove informazioni ricevute, ma il criterio è sempre lo stesso).

In presenza di errori rilevanti in esercizi precedenti, essi impatteranno sui saldi di apertura, quindi movimenti di riserve del netto (se si sbaglia a contabilizzare un immobile, lo si riduce a CE e tramite le riserve).

Quando si adottano gli IAS/IFRS per la prima volta, si fa riferimento a quanto stabilito dall'IFRS 1 che individua:

- Data di passaggio: si considera la data del primo bilancio nel quale si hanno solo gli IAS
- Data di transazione: si considera la data di apertura del primo esercizio con informazione comparativa redatta secondo gli IFRS. Si lavora sui saldi dello Stato Patrimoniale dell'esercizio prima che è stato calcolato con le regole italiane, sul quale si andranno ad effettuare le rettifiche IAS/IFRS.

Dunque anche quando si fanno le transizioni agli IAS si devono modificare le riserve del netto.

L'IFRS 1 richiede che venga presentato un bilancio in cui vi sia un prospetto che mostri come si passa dal Patrimonio netto con le regole italiane al patrimonio netto con le regole IAS, sia alla data di transizione sia alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in cui sono stati applicati i principi italiani, e che vi sia un prospetto che mostri come si converte il risultato economico dalle regole italiane alle regole IAS.

### 4. IAS 10 – Fatti intervenuti dopo la data di bilancio

In quanto già recepito dalle regole italiane lo IAS 10 è molto simile ad esse. Si riferisce ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ovvero quei fatti che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione dello stesso (31/12 – 10/04).

Occorre distinguere se quello che accade in questo periodo debba impattare o meno sul bilancio dell'esercizio: l'impatto si realizza solo quando siamo venuti a conoscenza di informazioni su fatti che già preesistevano ed erano già accaduti nell'esercizio precedente ma ne siamo venuti a conoscenza solo dopo: in questo caso si deve modificare il bilancio. Se le informazioni nuove che otteniamo riguardano eventi e fatti che non esistevano ancora al 31/12 allora non si modifica.

Esempio:

Crediti – costo al 31/12 di 100, svalutazione a zero del credito in marzo dovuta al fallimento del creditore. Devo scegliere se svalutare a zero o se mantenere un valore di 100, in questo caso bisogna svalutare a zero in quanto l'informazione nuova (fallimento del debitore) nasce da una circostanza che preesisteva, ovvero le condizioni finanziarie del cliente (se il debitore è fallito a marzo potevo presumere già a gennaio il verificarsi di una situazione del genere).

### 5. IAS 24 – Operazioni con parti correlate

Lo IAS 24 riguarda le informazioni da dare nelle note sugli effetti contabili circa le operazioni avvenute con parti correlate. Si considerano parte correlata: controllanti, controllate, collegate, consociate, JV, aziende controllate da stessa persona fisica; il soggetto che controlla entità o che la influenza in modo notevole, dirigenti con responsabilità strategiche dell'azienda o della controllante; i familiari stretti o persone dipendenti dei soggetti controllanti o di alti dirigenti dell'azienda o della controllante; i fondi pensionistici per i dipendenti dell'azienda o di altre società collegate. Indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, considerando

la sostanza delle relazioni che intercorrono tra le parti e non la loro forma legale.

Quali non devono considerarsi parti correlate?

- Due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- Due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- Finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, ministeri e agenzie di Stato che non controllano né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità;
- Cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'impresa effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

In bilancio devo commentare le relazioni che sussistono anche se non ci sono state transazioni e devono essere sempre fornite informazioni su relazioni (anche senza transazioni) tra controllanti e controllate, collegate, JV; compensi del personale direttivo (totali e per categoria) in caso di transazioni tra parti correlate; ammontare dell'operazione, dei saldi e delle loro condizioni, garanzie, impegni; fondo svalutazione crediti riferito ai saldi in essere; costi dell'esercizio relativi a crediti dubbi verso parti correlate separatamente per le varie categorie di controparti correlate. Sono esentate le società controllate dal governo per transazioni col governo.

## **6. IFRS 8 – Operating segments (informativa per segmento o per settore di attività)**

L'IFRS 8 chiede di dare l'informativa di segmento nelle note, dove per segmento si intende un ramo di attività che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi, i cui risultati sono usati per decisioni al più alto livello e di cui sono disponibili informazioni separate.

Tanto più un'azienda è grande tanto più questo tipo di informativa è fondamentale.

I dati però offerti da questa informativa sono particolarmente sensibili soprattutto per quanto riguarda la concorrenza, la quale, grazie a questo tipo di informazione, riuscirebbe ad individuare il segmento prevalente e maggiormente vantaggioso per l'azienda stessa.

L'IFRS 8 individua segmenti in base a diversità e influenza su profitti e rischi (per settore: natura prodotti/processi, tipo clientela, canali vendita; per geografia: condizioni politiche, cambi, relazione tra attività).

Il contenuto minimo riferito a ciascun segmento prevede: criterio di identificazione, tipo di prodotti per ogni settore; risultato di settore, attività, passività; riconciliazioni coi totali aziendali. Inoltre se occorre all'alta direzione bisogna inserire anche: ricavi diretti, interni ed esterni; ammortamenti e altri costi non monetari; risultato partecipazioni in collegate; imposte sul reddito e interessi attivi/passivi.

I segmenti da rappresentare in bilancio si riferiscono ai settori dai quali deriva la maggior parte dei ricavi da vendite a terzi e i cui ricavi o margini o attività sono maggiori del 10% del totale.

Gli indicatori quantitativi prevedono che i settori presentati devono spiegare perlomeno il 75% del totale aziendale e che siano aggregabili, comparabili coi precedenti.

Richiede che, per quanto riguarda l'azienda nel complesso anche se monosettore, questa dia informazioni circa: prodotti/servizi: ricavi; aree geografiche: ricavi nazionali/esteri, attività e clienti: grado dipendenza se superiori al 10% dei ricavi aziendali.

## **7. IFRS 13 – Fair value measurement**

Fair Value = prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un'attività o che dovrebbe essere corrisposto per trasferire una passività in una regolare transazione tra partecipanti al mercato alla data in cui è effettuata la misurazione. Non comprende i costi di transazione. È un prezzo ipotetico non effettivo.

La potenziale transazione il cui prezzo si misura tramite il fair value si riferisce al mercato principale, ossia con il più grande volume di scambi. In assenza di evidenze contrarie, il mercato principale è quello ove normalmente l'azienda svolge le sue transazioni.

L'azienda deve poter accedere al principale mercato alla data di misurazione. Il prezzo che misura il fair value è quello del principale mercato, anche se prezzi spuntati in altri mercati sono più vantaggiosi. La transazione non deve essere forzata/sottocosto.

Le attività e passività sono considerate per le caratteristiche rilevanti nella fissazione del prezzo (es. nello stato fisico in cui si trovano e nella localizzazione in cui si trovano (i costi di trasporto sono inclusi in quanto essa è intrinseca nel bene), così come con le eventuali restrizioni nell'utilizzo).

Le attività o passività a seconda dei casi dovranno essere considerate come singolo elemento o come gruppo, in funzione dell'unità di misura come previsto da altri IFRS.